

---

**DA FONTE FINANZE  
COMUNICATO STAMPA  
Ulteriori comunicazioni massa rimorchiabili**

**OGGETTO:** Tasse automobilistiche per i veicoli adibiti al trasporto - casi particolari.

L'agenzia delle Entrate comunica che per gli autoveicoli adibiti al traino esclusivo di carrelli per il trasporto di carri ferroviari, gli interessati, qualora sul documento di circolazione non è annotato il vincolo di traino esclusivo di tali carrelli - che consente l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista dalla tabella 2-bis di cui all'art. 61, comma 5 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - possono adottare la stessa prassi individuata nella circolare n. 12 del 31 gennaio 2001, recante indicazioni sulle modalità di tassazione e riscossione delle tasse automobilistiche che tengano conto dell'impegno assunto da parte degli interessati ad eliminare la "massa rimorchiabile" dal documento di circolazione.

La [dichiarazione di impegno](#) allegata alla citata circolare n. 12 del 2001, da presentare ai soggetti abilitati alla riscossione, deve contenere, in luogo di quella riportata nello stesso allegato, la seguente dichiarazione: **"...di impegnarsi a presentare agli Uffici della Motorizzazione preposti, entro il 31 ottobre 2001, la richiesta di specificare sul documento di circolazione il vincolo di traino esclusivo di carrelli per il trasporto di carri ferroviari.**

**Si precisa, altresì, che:**

- i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a 6 tonnellate;
- i veicoli eccezionali (art. 10 del dlgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni - nuovo codice della strada), che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici;

non sono tenuti a corrispondere la maggiorazione della tassa automobilistica, comprensiva dell'importo commisurato alla massa rimorchiabile dagli stessi, qualora dalle risultanze dei documenti di circolazione (ad esempio, manca l'annotazione del gancio di traino, dell'agganciamento specifico, ecc.) debba escludersi la possibilità giuridica di traino.

Infine, si precisa che per documenti di circolazione, si intendono oltre alla carta di circolazione, la licenza al trasporto in conto proprio nonché l'autorizzazione al trasporto in conto terzi (legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni).

Roma, 27 febbraio 2001

**A CURA UFFICIO STUDI AGENZIA ITALIA:**

Vorremo richiamare la Vostra attenzione sui punti 1 e 2 della presente circolare dove si precisa, altresì, che:

non è più necessario pagare la tassa sulla massa rimorchiabile per gli autoveicoli con massa complessiva inferiore alle 6 Tonnellate (60 quintali) se sprovvisti di annotazione gancio di traino nel libretto di circolazione.